



Informativa per la clientela di studio

N. 2 del 22.02.2017

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: L'IRI per le società di persone

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo illustrarle gli aspetti legati al nuovo regime di tassazione IRI, introdotto dal 2017 con la nuova Legge di Stabilità, nel caso in cui a sceglierlo sia una società di persone (S.n.c. o S.a.s.).

Introduzione

La Legge di Stabilità 2017 (Legge n. 232/2016 ai commi 547 a 553 ha istituito il nuovo regime di tassazione IRI (Imposta sul reddito d'impresa).

È un regime di tassazione (opzionale) applicabile:

- ⇒ da imprese individuali;
- ⇒ società di persone (snc ed sas);
- ⇒ srl che hanno optato per la trasparenza fiscale.

La **condizione fondamentale** per potervi accedere è che i predetti soggetti operino in contabilità ordinaria (anche per scelta).

Volendone sintetizzare il **maccanismo di funzionamento**, esso si concretizza nel tassare con aliquota del 24% la parte di reddito d'impresa che l'imprenditore decide di lasciare in azienda.

In pratica:



→ la parte non prelevata (tassata al 24%) **NON** concorre a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF dell'imprenditore/socio;



→ la parte prelevata concorre a formare il reddito complessivo IRPEF dell'imprenditore/socio.





Come anticipato, è un regime opzionale, cui possono accedere anche le società di persone, ossia:

- ⇒ Società in nome collettivo;
- ⇒ Società in accomandita semplice.

Tali società come si sa, seguono il **regime ordinario della trasparenza** secondo cui:

- ⇒ l'utile della società è imputato (indipendentemente dalla distribuzione) in capo ai soci (in base alla loro quota di partecipazione) ed in capo a questi tassato ai fini IRPEF.

Volendo, invece, sintetizzare l'applicazione dell'IRI per la società di persone:

Meccanismo IRI per società di persone		
<i>Cosa</i>	<i>Tassazione</i>	<i>Vantaggio</i>
Utile rimasto in società	Tassato con aliquota del 24% (non sarà imputato ai soci)	Riduzione carico fiscale
Utile distribuito ai soci	Tassato in capo ai soci ai fini IRPEF (essi lo dichiareranno nel proprio Modello Unico)	

L'imponibile Iri per la società

Di seguito si espone uno schema di calcolo della base imponibile IRI:

Calcolo Imponibile IRI
(+) Reddito d'esercizio
(+/-) Variazioni aumento/diminuzione come da TUIR
(-) Somme erogate ai soci per utili o riserve di utili (entro il limite della sommatoria degli imponibili IRI dell'anno e degli esercizi precedenti, al netto delle perdite riportabili a nuovo).



Le perdite

Le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione dell'IRI, saranno computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Dunque, scompare il vincolo temporale del quinquennio per l'utilizzo della perdita (finché si permane nell'IRI) previsto per le imprese (dall' art. 8 comma 3 TUIR).

Il plafond Iri

Nel meccanismo di funzionamento dell'IRI, particolare attenzione occorre dare al **plafond IRI**, che può essere definito come il limite massimo di deducibilità del prelievo dal reddito dell'impresa.

Regola IRI

Le somme prelevate sono portate a deduzione del reddito d'impresa "nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodo d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodo d'imposta successivi".

Più che spiegare la norma, cerchiamo di capirla attraverso un esempio pratico.

Anno	Reddito prodotto	Importo prelevato	Reddito soggetto ad IRI	Perdite IRI riportabili	Plafond IRI
2017	1.000	400	600		600
2018	200	500		300	300 (600 - 300)
2019	200	400		100	200 (300 - 100)





In questo esempio, dunque:



Reddito d'impresa prodotto nell'anno 2017 è pari a 1.000, con distribuzione utili di 400 (che rappresentano la deduzione). Pertanto l'imponibile IRI è 600 (1000- 400) con un Plafond IRI di 600;



Nell'anno (2018) l'impresa produce un reddito di 200 e vengono distribuiti utili per 500. Tale distribuzione è tutta deducibile dai 200 poiché rientra ancora nel plafond IRI (600). Dunque, si azzerà il reddito (l'imponibile diventa una perdita di 300 data da 200 - 500) e si riduce il plafond IRI a 300 (600 - 300) e quindi ancora positivo;



Nell'anno (2019), l'impresa produce un reddito pari a 200 e vengono distribuiti utili per 400. In tal caso la distribuzione di utili è deducibile limitatamente a 300 (ossia nei limiti del plafond IRI disponibile). Quindi si genera una perdita di 100 (totale perdita riportabile è 300 + 100).



Per evitare una doppia tassazione è stabilito che:

- ⇒ le somme prelevate e rappresentate da riserve di utili già tassati per trasparenza prima di entrare nell'IRI non rilevano ai fini IRPEF;
- ⇒ si considerano distribuite per prima le riserve formatesi prima dell'entrata nel regime IRI.

La scelta
dell'Iri

Come anticipato in premessa, il regime IRI è opzionale e non obbligatorio.

Di seguito si fornisce una tabella di riepilogo circa durata e modalità di scelta.

Scelta IRI Società di persone	
Cosa	Regola
Modalità di accesso	È applicabile già dal periodo 2017 con scelta da comunicare nel Modello Unico SP/2018
Durata	L'opzione ha durata quinquennale (quindi chi entra nel 2017 vi resterà fino al periodo d'imposta 2021) ed è rinnovabile (il rinnovo non è automatico)





Chi paga l'IRI	L'IRI è assolta dalla società e non dal socio
-----------------------	---

Convenienza

Per le società la convenienza ad optare per l'IRI dipende in modo particolare da quale sia la strategia aziendale eseguita. Ossia:

Scelta IRI Società di persone		
Ipotesi	Convenienza	Motivo
Società che consegue utili elevati e per gran parte utilizzati per autofinanziarsi	SI	Convenienza soprattutto per i soci che in questo modo non fanno concorrere l'utile societario al loro reddito complessivo IRPEF.
Società che consegue utili bassi	NO	Difficile gestione del regime e scarsa convenienza per i soci.

Denominazione

Codice
fiscale/partita iva

Recapiti necessari
al fine di eventuali
comunicazioni
dell'amministrazione
finanziaria

MAIL _____

TELEFONO _____

FAX _____

- Riproduzione riservata -

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍





STUDIO
COMMERCIALE
GIAMBI

STUDIO COMMERCIALE GIAMBI
CF GMBDNL67B44D704V P. IVA 02002740393
Via Castel San Pietro, 13 - 48121 Ravenna (RA)
TEL +39 0544 32626 FAX +39 0544 34065
www.studiocommercialegiambi.it

